



PROCURA GENERALE
Corte di appello
TRENTO

10.04.2024

Al Sig. AVVOCATO GENERALE

Ai Sigg. SOSTITUTI PROCURATORI GENERALI

e p.c. Ai Sigg. PRESIDENTI dei CONSIGLI dell'ORDINE AVVOCATI

BOLZANO ROVERETO e TRENTO

OGGETTO: orientamenti in materia di concordato in appello - articolo 599 <i>bis</i>, comma 4, cod. proc. pen.

Premessa. L'articolo 34, decreto legislativo n. 150 del 2022, ha profondamente innovato l'istituto del concordato in appello con rinuncia ai motivi di impugnazione, di talché si rende necessario fissare nuovi orientamenti in materia abrogando il decreto n. 63/17, del 18 ottobre 2017, di questo Generale ufficio.

Salvo il principio dell'autonomia del pubblico ministero in udienza, sancito dall'articolo 53, comma 1, cod. proc. pen., espressamente richiamato anche nella nuova formulazione dell'articolo 599 *bis*, comma 4, cod. proc. pen., il nuovo dettato normativo, nella sua assai più lata portata, è decisamente orientato a favorire la definizione anticipata del giudizio di appello, tanto imponendo l'emanazione di opportune linee guida e criteri di orientamento diretti ad assicurare una tendenziale uniformità nella valutazione delle proposte di concordato.

Gli stessi sono stati oggetto di approfondimento e di confronto con i colleghi dell'ufficio, sia della sede centrale che della sezione distaccata, anche in sede di Conferenza distrettuale tenutasi il 27 marzo 2024, all'esito della quale vengono emanati e comunicati, ai sensi dell'articolo 28 circolare sull'Organizzazione degli

Uffici di Procura, i seguenti orientamenti.

2. Informativa al Procuratore generale o all'Avvocato generale.

Il sostituto Procuratore Generale designato per l'udienza dovrà consultare preventivamente il Procuratore generale per la Sede centrale e l'Avvocato Generale per la Sezione distaccata nei soli seguenti casi:

- delitti di competenza della Corte di assise di appello;
- delitti di cui all'articolo 51, comma 3 *bis*, cod. proc. pen.,
- procedimenti ritenuti di pubblico interesse; il pubblico interesse si desume dalla pubblicazione non episodica di notizie concernenti i procedimenti sulla rassegna stampa dell'Ufficio, che al proposito ogni sostituto procuratore generale è invitato a consultare quotidianamente;
- procedimenti nei quali l'accordo abbia ad oggetto una diversa qualificazione giuridica del fatto che determina il venir meno di un reato ostativo alla concessione di benefici penitenziari durante l'esecuzione della pena.

In adesione all'articolo 599 *bis*, cod. proc. pen., come ulteriormente novellato dal decreto legislativo 19 marzo 2024, n. 31, le parti possono oggi dichiarare di concordare sull'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello, con rinuncia agli altri eventuali motivi, e se i motivi dei quali viene chiesto l'accoglimento comportano una nuova determinazione della pena o la sostituzione della pena detentiva con una delle pene sostitutive di cui all'articolo 53, legge 24 novembre 1981, n. 689, il pubblico ministero, l'imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria indicano al giudice anche la pena sulla quale sono d'accordo; in tal caso viene introdotto il termine di 15 giorni prima dell'udienza quale termine entro il quale l'imputato dovrà esprimere, a pena di decadenza, il consenso alla sostituzione con una pena sostitutiva

2.1. Assegnazione e trattazione delle proposte – Termini - Interlocuzioni.

Le proposte di concordato debbono convogliare all'indirizzo telematico dell'ufficio ovvero del sostituto Procuratore Generale titolare del fascicolo e saranno assegnate al sostituto Procuratore Generale designato per l'udienza; in ipotesi di proposte inoltrate prima della fissazione dell'udienza, le stesse saranno assegnate in successione ed in alternanza, iniziando dal sostituto procuratore generale meno anziano ed a rotazione con l'altro magistrato in servizio nell'ufficio.

Al fine di allineare sin d'ora la tempistica di presentazione della proposta di concordato e della relativa decisione alle nuove disposizioni di cui all'articolo 599 *bis*, cod. proc. pen., e comunque per una più congrua valutazione e per le eventuali

interlocuzioni con il Procuratore generale ovvero con l'Avvocato generale, le proposte di concordato dovranno pervenire con più largo anticipo rispetto all'udienza e comunque almeno trenta giorni prima; alla proposta, se formulata dal difensore, va sempre allegata la procura speciale.

Tanto non è di ostacolo a previe interlocuzioni con i difensori, anche a mezzo colloqui diretti tra il sostituto procuratore designato e gli avvocati, da favorire sempre in via generale, nello spirito di piena collaborazione con il Foro.

Nei processi in cui vi sia costituzione di parte civile, è opportuno perseguire una interlocuzione con il difensore della parte civile laddove l'accoglimento del concordato sia destinato ad incidere sugli effetti civili della sentenza, con esclusione, quindi, dei concordati che afferiscano al solo trattamento sanzionatorio.

L'interlocuzione avverrà tramite richiesta di parere attraverso invio di *e-mail* al difensore indicato nella sentenza, con fissazione di un termine per la risposta, anche se l'accoglimento del concordato non potrà comunque essere condizionato da un eventuale parere contrario della parte civile.

2.2. Criteri di apprezzamento delle proposte di concordato. Nel valutare le proposte di concordato occorre procedere in via preliminare ad una approfondita disamina dei motivi di appello, ai fini di una prognosi sull'accoglimento o meno degli stessi da parte del giudice del gravame.

In ordine al profilo relativo all'entità della pena, va indicata:

- la necessità di attenersi al caso concreto, tenendo conto della entità del fatto contestato e della personalità dell'imputato, alla luce dei canoni di cui all'articolo 133 cod. pen., ed in particolare: precedenti penali e recidiva, modalità violente dell'azione, motivi a delinquere, condotte riparatorie o risarcitorie successive alla condanna, comportamento processuale;
- la linea tendenziale di non superare, nei processi ordinari, la riduzione di 1/3 della pena irrogata con la sentenza di primo grado;
- la linea tendenziale di contenere, per i processi che provengono da giudizio abbreviato e che non presentano errori di calcolo o valutazioni sproporzionate della pena, la riduzione di pena entro il sesto.

Nei processi per reati prossimi alla prescrizione, nel determinarsi al concordato, deve prevalere la finalità di evitare la dichiarazione di estinzione.

Nei processi davanti alla sezione della Corte d'appello per i minorenni, per non pregiudicare la funzione rieducativa propria del procedimento minorile, sarà opportuno verificare e monitorare l'andamento del programma rieducativo.

Infine, per non frustrare l'effetto deflattivo dell'istituto ed evitare

parcellizzazioni che possono generare a vari livelli problematiche di gestione dei procedimenti, di regola, e salve le valutazioni del caso concreto rimesse all'apprezzamento del sostituto designato e, nei casi previsti al precedente paragrafo 2., anche del Procuratore generale per la Sede centrale e dell'Avvocato Generale per la Sezione distaccata:

- non dovrà consentirsi al concordato, nei confronti dello stesso imputato colpito da una pluralità di capi di imputazione, solo per alcuni dei capi contestati; in particolare non dovrà accedersi al concordato per i reati fine escludendo dall'accordo il reato associativo;
- nei processi con pluralità di imputati, invece, pur dovendosi favorire in linea tendenziale la definizione dell'intero procedimento ovvero di gran parte di esso, vanno comunque privilegiate le valutazioni afferenti le specifiche peculiarità delle singole posizioni processuali.

Si pubblichi bilingue sul sito *web* dell'ufficio

In Trento, 10 aprile 2024

Il Procuratore Generale
Corrado dr. Mistri